

La LEGGE SUL “DOPO DI NOI”

Legge 22.6.2016, n. 112

“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.”

Nell’ambito del welfare è stata introdotta una nuova norma al fine di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave anche quando viene a mancare il sostegno familiare dei genitori

Con la pubblicazione sulla G.U. 24.6.2016, n. 146, infatti, è entrata in vigore, a decorrere dal 25.6.2016, la Legge n. 112/2016, c.d. **Legge sul “Dopo di noi”** che introduce una serie di **agevolazioni a favore dei soggetti con disabilità grave** al fine di *“favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità ... **prive di sostegno familiare** in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, **nonché in vista del venir meno del sostegno familiare**, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori”*.

Le misure fiscali / tributarie introdotte sono:

- la stipula di polizze di assicurazione (riconoscimento della detrazione su un importo massimo di € 750 anziché € 530);
- la costituzione di trust, di vincoli di destinazione e di fondi speciali in favore delle persone in esame (esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni e dall’imposta di bollo nonché applicazione delle imposte di registro e ipocatastali in misura fissa);
- le erogazioni da parte di soggetti privati nei confronti di detti trust / fondi speciali (deducibilità dal reddito dell’erogatore nella maggior misura massima del 20% del reddito dichiarato ovvero di € 100.000, anziché del 10% ovvero di € 70.000).

I soggetti beneficiari

Sono state individuate nelle **persone con disabilità grave**. Ai fini in esame, l’art. 1 comma 2 specifica che:

- la **disabilità grave non** deve essere determinata **dal naturale invecchiamento o da patologie connesse con la senilità**;
- va fatto riferimento allo stato di **disabilità grave di cui all’art. 3, comma 3, Legge n. 104/92**, ai sensi del quale:
*“qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere **necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale** nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”*;
- la grave disabilità va accertata con le modalità di cui all’art. 4 della citata Legge n. 104/92 ai sensi del quale *“gli accertamenti ... sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante I commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 ... integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali”*.

Altro requisito necessario per poter fruire delle agevolazioni è costituito:

- dall’**assenza del sostegno familiare** che si realizza in mancanza di entrambi i genitori;

- oppure
- quanto entrambi i genitori non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale; ovvero
- dalla **previsione del venir meno del sostegno familiare.**

Le misure agevolative

1) DETRAZIONE IRPEF 19% PREMI DI ASSICURAZIONE

Importo massimo ammesso	Tipologia assicurazione
€ 530 Dal 2016 € 750 se a favore di disabile grave	<ul style="list-style-type: none"> • Rischio morte / invalidità non inferiore al 5% (contratti stipulati orinnovati dal 2001); • vita e infortuni (contratti stipulati o rinnovati fino al 2000). Si tratta dei premi che nel quadro E / RP del mod. 730 / UNICO PF 2016 sono identificati con il codice "36".
€ 1.291,14	Rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Si tratta dei premi che nel quadro E / RP del mod. 730 / UNICO PF 2016 sono identificati con il codice "37".

2) ISTITUZIONE DI TRUST / VINCOLI DI DESTINAZIONE / FONDI SPECIALI

Vengono introdotte specifiche agevolazioni per consentire ai genitori di soggetti affetti da disabilità grave di "segregare" il patrimonio familiare per tutta la vita del disabile, al fine di destinare lo stesso al soddisfacimento delle esigenze del disabile.

A decorrere dall'1.1.2017, sono **esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni** i beni e i diritti:

- conferiti in **trust**;
- gravati da **vincoli di destinazione** di cui all'art. 2645-ter, C.c.;
- destinati a **fondi speciali composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione** e disciplinati con **contratto di affidamento fiduciario**, anche a favore di ONLUS, con personalità giuridica, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all'art. 10, commi 1, lett. a), n. 3 e 2-bis, D.Lgs. n. 460/97;
- istituiti **a favore delle persone con disabilità grave**, come sopra definite (ex art. 3, comma 3, Legge n. 140/92), **a condizione che** gli stessi:

*“perseguano come **finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza** delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità **deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fonti speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione**”.*

È necessario che gli atti:

- siano redatti per **atto pubblico**;

- contengano una serie di informazioni in merito al beneficiario (disabile grave) e agli obblighi del trustee / fiduciario / gestore in modo tale che la citata finalità sia garantita e inequivocabile
- individuino il soggetto preposto al controllo dell'osservanza di quanto disposto dall'atto stesso;
- indichino quale termine finale del trust / vincolo di destinazione / fondo speciale la data del decesso del disabile grave nonché la destinazione del patrimonio residuo a tale data.

Viene inoltre disposto che:

- ai trasferimenti di beni o diritti in favore di tali trust / fondi speciali / vincoli di destinazione le **imposte di registro, ipotecarie e catastali sono applicate in misura fissa**;
- atti, documenti, contratti, copie conformi, estratti, certificazioni, ecc. posti in essere o richiesti dal trustee / fiduciario / gestore sono **esenti dall'imposta di bollo**;
- in caso di **premorienza del beneficiario** rispetto al soggetto che ha istituito il trust / fondo speciale / vincolo di destinazione, al trasferimento dei beni e dei diritti reali a favore di quest'ultimo **sono applicabili le citate agevolazioni** (esenzione dall'imposta sulle successioni e imposte di registro e ipotecarie e catastali in misura fissa);
- i **Comuni possono deliberare aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini IMU** per gli immobili e i diritti reali sugli stessi conferiti nei trust / fondi speciali in esame.

3) EROGAZIONI / DONAZIONI DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI

A decorrere dal 2016, alle **erogazioni liberali, donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati da privati nei confronti dei trust / fondi speciali** sopra illustrati sono applicabili le agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1, DL n. 35/2005 con i relativi limiti elevati, rispettivamente, al 20% del reddito dichiarato e a € 100.000.

Deriva quindi che dette erogazioni / donazioni / atti a titolo gratuito sono **deducibili** dal reddito del soggetto erogatore **nella misura massima del 20% del reddito complessivo** (anziché 10%) e comunque per un importo **non superiore a € 100.000** (anziché € 70.000).

Luisella Fontanella
Dottore Commercialista